



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

Nr. 331 del 28 giugno 2016 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE

Nr. 86 del 25 Giugno 2016

OGGETTO: Ricorso per Cassazione della FINWORLD S.p.A. avverso sentenza n. 2105/16 del 23/03/2016, della Corte di Appello di Roma, notificata in data 14/04/2016. Controricorso contro di esso.

Conferimento incarico legale all'avv. Giovanna RISI, con studio in Pignataro Interamna, Via S. Maria, n. 8.

Provvedimento.

Il giorno Venticinque del mese di Giugno 2016, alle ore 18,10 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto Mario	EVANGELISTA	Sindaco	SI	
2	Rita	DI GIORGIO	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Enrico	TISEO	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 27, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la nota del 20/06/2016 dell'avv. Giovanna RISI di Pignataro Interamna, difensore dell'Ente nel procedimento civile, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2105/16 del 23/03/2016, concernente il rigetto dell'appello R.G. n. 6253/2011, presentato dalla Provincia di Frosinone, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (n. 11192/2004 del 03/06/2004 – Tribunale di Roma) – polizza fideiussoria, pervenuta al protocollo generale del Comune al n. 4193 del 21/06/2016, con la quale comunica che:

a1) la PROVINCIA di FROSINONE (prima Amministrazione Provinciale di Frosinone), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Maria SPIRITO, ha notificato in data 10/06/2016 il Ricorso per Cassazione del 06/06/2016,
a2) la FINWORLD S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco PALERMO e Marco CEROCCHI, ha notificato in data 13/06/2016 e 22/06/2016 (altro stesso successivo) il Ricorso per Cassazione del 13/06/2016, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2105/16 del 23/03/2016, depositata il 04/04/2016, concernente il rigetto dell'appello R.G. n. 6253/2011, confermando, quindi, la sentenza n. 7090/11 del Tribunale – Seconda Sezione Civile di Roma, del 29/03/2011, pubblicata il 05 aprile 2011, non notificata, con la quale, pronunciandosi sulla causa iscritta al ruolo nr. 62973/2004 R.G., vertente tra FINWORLD S.p.A. (parte opponente), COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA (parte opposta), PROVINCIA di FROSINONE e RECLAS S.p.A. (terzi chiamati), avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (n. 11192/2004 del 03/06/2004 – Tribunale di Roma) – polizza fideiussoria, ha stabilito:

1) rigetta entrambe le impugnazioni (per l'effetto: 1a) conferma il decreto ingiuntivo n. 11192/2004, emesso in data 3/6/2004 dal Tribunale di Roma; 1b) accoglie la domanda di regresso della Finworld S.p.A. nei confronti della Reclas S.p.A. e per l'effetto condanna quest'ultima a rifondere alla prima l'importo di €. 361.519,83, oltre interessi di legge dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; 1c) accoglie la domanda di risarcimento della Reclas S.p.A. nei confronti della Provincia di Frosinone e per l'effetto condanna quest'ultima a rifondere alla prima l'importo di €. 361.519,83, oltre interessi di legge dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; 1d) condanna la Finworld S.p.A. a rimborsare al Comune di Pignataro Interamna le spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 14.000,00, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; 1e) condanna la Reclas S.p.A. a rimborsare alla Finworld S.p.A. €. 6.000,00, pari alla metà dell'importo delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 12.000,00, oltre IVA e CAP come per legge; 1f) condanna la Provincia di Frosinone a rimborsare alla Reclas S.p.A. le spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 12.000,00, oltre IVA e CAP come per legge);

2) condanna la Provincia di Frosinone a rifondere le spese di lite del grado alla RECLAS S.p.A. in liquidazione, complessivamente determinate, d'ufficio, in €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge;

3) per l'ulteriore effetto, condanna la FINWORLD S.p.A. a rifondere al Comune di Pignataro Interamna le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano, d'ufficio, in €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge;

4) compensa interamente per il resto le spese processuali del grado tra le parti;

b) rimette l'originale dei ricorsi notificato in data 10/06/2016 e 13/06/2016, per le determinazioni che vorrà assumere l'Amministrazione comunale;

- RITENUTO, pertanto, di dover resistere avverso i suddetti ricorsi, per ribadire le ragioni idonee a dimostrare l'infondatezza delle pretese del ricorrente ed acclarare la correttezza dell'operato dell'Ente, in forza di atti e fatti idonei a dimostrare l'infondatezza delle pretese;

- RAVVISATO che occorre conferire distinti incarichi legali avverso i suddetti ricorsi, sebbene trattasi di unicità di fatti, precisando che le relative competenze professionali saranno contenute come unicità di incarico;

- RILEVATO che la difesa dell'Ente, per la peculiarità della materia in questione, va affidata ad un legale di provata esperienza e specializzato nella materia;

- CHE, l'avv. Giovanna RISI, con studio in Pignataro Interamna alla Via S. Maria, n. 8, possiede tutti i requisiti di esperienza e di specializzazione, necessari al procedimento da trattare e, pertanto, può essere proposta per l'affidamento dell'incarico *de quo*, avendo, peraltro, già difeso questo Ente nel precedente giudizio di appello (G.C. n. 35 del 15/02/2012);

- VISTO il D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/2014) con il quale è stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, nr. 247;

- CHE la suddetta professionista, contattata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico, di cui sopra;

- DATO ATTO, altresì, che trattasi di incarico di patrocinio/difesa legale dell'Ente, limitato all'espletamento del singolo incarico conferito, quindi non riconducibile all'allegato IX, "Servizi legali", con riferimento all'art. 17, comma 1, lett. d), n. 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- CHE, inoltre, l'affidamento in parola riveste evidenti ragioni di estrema urgenza, derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione tali da non potersi rispettare i termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione, per cui risulta applicabile l'art. 63, comma 2, lett. c) del già citato D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;

- DATO ATTO che con deliberazione di C.C. nr. 13 del 20/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale (art. 171, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.) per il triennio 2016-2018, sui quali al capitolò 10150, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- TUTTO ciò premesso e considerato;

- RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

D E L I B E R A

- 1) La premessa, da ritenersi come qui riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - 2) Di dare atto che è interesse pubblico attuale nominare idoneo professionista della tutela degli interessi di questo Ente, per la difesa dello stesso, avverso il Ricorso per Cassazione presentato da:
 - FINWORLD S.p.A. in data 10/06/2016, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco PALERMO e Marco CEROCCHI, notificato in data 13/06/2016 e 22/06/2016, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2105/16 del 23/03/2016, depositata il 04/04/2016, concernente il rigetto dell'appello R.G. n. 6253/2011, confermando, quindi, la sentenza n. 7090/11 del Tribunale – Seconda Sezione Civile di Roma, del 29/03/2011, pubblicata il 05 aprile 2011, non notificata, con la quale, pronunciandosi sulla causa iscritta al ruolo nr. 62973/2004 R.G., vertente tra Finworld S.p.A. (parte opponente), Comune di Pignataro Interamna (parte opposta), Provincia di Frosinone e RECLAS S.p.A. (terzi chiamati), avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (n. 11192/2004 del 03/06/2004 – Tribunale di Roma) – polizza fideiussoria, ha stabilito: 1) rigetta entrambe le impugnazioni (per l'effetto: 1a) conferma il decreto ingiuntivo n. 11192/2004, emesso in data 3/6/2004 dal Tribunale di Roma; 1b) accoglie la domanda di regresso della Finworld S.p.A. nei confronti della Reclas S.p.A. e per l'effetto condanna quest'ultima a rifondere alla prima l'importo di €. 361.519,83, oltre interessi di legge dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; 1c) accoglie la domanda di risarcimento della Reclas S.p.A. nei confronti della Provincia di Frosinone e per l'effetto condanna quest'ultima a rifondere alla prima l'importo di €. 361.519,83, oltre interessi di legge dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; 1d) condanna la Finworld S.p.A. a rimborsare al Comune di Pignataro Interamna le spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 14.000,00, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; 1e) condanna la Reclas S.p.A. a rimborsare alla Finworld S.p.A. €. 6.000,00, pari alla metà dell'importo delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 12.000,00, oltre IVA e CAP come per legge; 1f) condanna la Provincia di Frosinone a rimborsare alla Reclas S.p.A. le spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 12.000,00, oltre IVA e CAP come per legge); 2) condanna la Provincia di Frosinone a rifondere le spese di lite del grado alla RECLAS S.p.A. in liquidazione, complessivamente determinate, d'ufficio, in €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge; 3) per l'ulteriore effetto, condanna la FINWORLD S.p.A. a rifondere al Comune di Pignataro Interamna le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano, d'ufficio, in €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge; 4) compensa interamente per il resto le spese processuali del grado tra le parti;
 - 3) Di conferire, quindi, incarico legale, conferendo ogni facoltà di legge, all'avv. Giovanna RISI, con studio in Pignataro Interamna, Via S. Maria n. 8, per la difesa dell'Ente, avverso i suddetti Ricorsi per Cassazione, riportati nel loro contenuto al precedente punto 2) del presente dispositivo;
 - 4) Di dare, pertanto, mandato al Sindaco protempore, dott. Benedetto Mario EVANGELISTA, di stare nel giudizio, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente e di rilasciare all'avv. Giovanna RISI idonea procura speciale alle liti, con elezione di domicilio presso lo studio, di cui sopra, o, occorrendo, presso altro diverso, affinché rappresenti e difenda il Comune di Pignataro Interamna, conferendo ogni facoltà di legge occorrente per l'esatto espletamento del mandato affidatogli, con i più ampi poteri, compreso quello di transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, proporre ogni tipo di richiesta tanto giudiziale quanto stragiudiziale e/o amministrativa, introdurre controricorsi e ricorsi incidentali, rinunciare al giudizio e/o procedimento, nominare sostituti, fare ed accettare rinunzie, e fare tutto quanto si renderà opportuno per il buon esito della procedura detta senza che la omissione di qualche facoltà possa considerarsi difetto od indeterminazione di poteri, ritenendo sin d'ora l'operato per rato e valido senza necessità di ulteriore atto di conferma e/o ratifica e senza l'obbligo di rendiconto e di eleggere occorrendo diverso domicilio
 - 5) Di dare atto che:
 - la spesa, per onorari ed accessori, da corrispondere alla professionista incaricata, dovrà essere conforme al minimo delle vigenti Tariffe Professionali, tener conto che l'incarico è relativo al solo giudizio di appello, essere liquidata, dietro presentazione di regolare parcella;
 - essa, non prevedibile con esattezza nel suo ammontare, in quanto dipende sia dalla vittoria sia dalla soccombenza, in tutto o in parte, sia dalla complessità del giudizio e, quindi, dalla durata della controversia, viene determinata in €. 5.000,00 (cinquemila/00) e trova copertura sul capitolo 10150, del bilancio esercizio 2016, precisando che le competenze professionali sono calcolate tenendo conto dell'altro incarico conferito (per ricorso PROVINCIA DI FROSINONE) e relativo al medesimo fatto;
 - in caso di vittoria, con rimborso delle spese di lite, vi sarà compensazione, in tutto o in parte, con la suddetta spesa presunta, anticipata o meno;
 - 6) Di dare atto che i Responsabili dei servizi interessati potranno in essere gli ulteriori conseguenti adempimenti, demandando, altresì, al Responsabile del servizio finanziario l'adozione del formale impegno di spesa, anche in acconto, ed atti conseguenti, e che si provvederà ad adottare i successivi impegni, in relazione all'andamento della controversia in atto;
 - 7) Di comunicare la presente alla professionista interessata;
 - 8) Di attribuire alla presente valore sinallagmatico di contratto, subordinando l'affidamento alla sottoscrizione di una copia di questa deliberazione da parte dell'incaricata, da valere quale accettazione degli aspetti negoziali contenuti nella stessa, sicché l'incarico si intende per scrittura privata ex art. 17 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - 9) Di comunicarla, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
- Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim sostituto (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio I[^] sostituto (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio I[^] sostituto (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Vincenzo Freda

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **28 giugno 2016**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 28 giugno 2016.

Il Responsabile del Servizio sostituto
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 28 giugno 2016.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Freda